

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1884 del 09/04/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE ED UNIFICAZIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RENO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI CONSELICE (RA), ALFONSINE (RA) E ARGENTA (FE), PRATICA FEPPA1244. ARCHIVIAZIONE DEI PROCEDIMENTI CODICI PRATICA RAPPAA0581, RAPPAA1364, RAPPAA0583, RAPPAA0855, BO07T0486, RA22T0007, BO07T0439 E BOPPT0357. DITTA: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2011 del 09/04/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove APRILE 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città

- metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
  - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
  - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
  - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
  - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
  - la d.G.R. 1195/2016;
  - la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*; la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;
  - la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque*, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022;
  - la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico*;

**PRESO ATTO**

- della domanda registrata al Prot. n. 29/07/2025.136155.E con cui il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, c.f. 93076450381, ha richiesto, ai sensi del r.r. 41/2001, il rinnovo con variante ed unificazione delle seguenti concessioni di derivazione da acque superficiali dal fiume Reno con relative occupazioni in aree demaniali:
  1. Concessione di derivazione codice pratica RAPP1364, ex RAPP0581, relativa all'opera di presa denominata "Bastia", localizzata nel Comune di Conselice (RA) al confine con il Comune di Alfonsine (RA), coord. UTM-RER X: 729088,61; Y: 940153,69, al Foglio 1 liv. acque antistante mapp. 4; Autorizzazione provvisoria D.D. 7923 08/08/2001 ad elenchi,

concessioni n. SN405 (prat. 3) e SN414 (prat. 38), con cui sono stati concessi rispettivamente 12 l/s e 25 l/s, per un totale di 37 l/s.

Relativa occupazione in area demaniale, codice pratica BO07T0486 (Det. n. 1154 del 10/02/2010 e richiesta di rinnovo assunta al Prot. n. 29/07/2025.136155.E), che consiste nelle seguenti opere interratoe localizzate catastalmente al Foglio 1 Mapp. 12 e 13 del Comune Alfonsine (RA):

- condotta idrica in acciaio di diametro 400 mm e lunghezza pari a circa 85 m, che collega l'impianto di derivazione di Bastia, costituito da 2 pompe poste su natante, al canale consorziale Scolo Menate;
- cavidotto in PVC portante cavi elettrici, del diametro pari a 160 mm, parallelo alla condotta e posta a circa 0,5 m di distanza.

2. Concessione di derivazione codice pratica RAPP0855, ex RAPP0583, relativa all'opera di presa denominata "Chiavica di Legno", localizzata nel Comune di Alfonsine (RA), coord. UTM-RER X: 735511,89 Y:939405,85, al Foglio 16 ant. mapp. 28, che consiste in due piattaforme galleggianti collegate tra di loro, nelle quali sono alloggiati quattro pompe centrifughe (due per piattaforma); Autorizzazione provvisoria D.D. 7923 08 08 2001 ad elenchi, concessioni n. SN407 (prat. 3.2) e SN413 (prat. 37), con cui sono stati concessi rispettivamente 12 l/s e 25 l/s, per un totale di 37 l/s.

Relativa occupazione in area demaniale codice pratica RA22T0007, ex BO07T0439 e BOPPT0357, precedentemente assentita con Det. n. n. 15027 del 19/10/2005 e Det. n. 13651 del 22/12/2009, con successiva istanza di rinnovo del 09/02/2022 e contestuale richiesta di unificazione dei due procedimenti; l'occupazione consiste in due opere interratoe, elencate di seguito, tra loro parallele e poste a 0,5 m di distanza una dall'altra, localizzate catastalmente nel Comune di Alfonsine al Foglio 16 mappali 24, 25, 26, 27, 28 e 46:

- condotta idrica in ferro avente un diametro di 400 mm ed una lunghezza di circa 100 m;
- cavidotto in pvc avente un diametro di 160 mm ed una lunghezza di circa 100 m.

3. Concessione di derivazione, cod. prat. FEPPA1244, relativa alla presa denominata “sifoni Lepri”, localizzata nel Comune di Argenta (FE), coord. UTM-RER X: 749102,62 Y: 937773,49, al Foglio 188, mapp. 95, con occupazione consistente in due sifoni paralleli metallici di diametro pari a 600 mm, aventi attualmente portata massima complessiva pari a 320 l/s e che attraversano, in sommità, l’argine del fiume Reno, al Foglio 188 mapp. 30 (arginatura sinistra), per una lunghezza pari a circa 70 metri per singolo sifone; istanza di rinnovo del 25/01/1985 reiterata in data 08/02/1993 e 14/02/1995, per un prelievo pregresso di 1000 l/s;

**PRESO INOLTRE ATTO**

- che con la medesima domanda è stata richiesta, oltre l’unificazione dei suddetti procedimenti, anche la modifica dei quantitativi di prelievo, per una portata massima complessiva in riduzione pari a 960 l/s ed un volume annuo complessivo pari a 8.850.000 mc, quantitativi però ridistribuiti sui tre punti presa come di seguito riportato:

Impianto	Portata massima precedentemente assentita (l/s)	Portata massima (l/s) richiesta	Volume annuo (mc/anno)
<i>Bastia</i>	37	220	5.000.000
<i>Chiavica di legno</i>	37	420	
<i>Lepri</i>	1000	320	3.850.000
Totale	1074	960	8.850.000

- che quanto richiesto con domanda Prot. n. 29/07/2025.136155.E si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 286 del 19/11/2025, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che con la medesima domanda è stata richiesta alla Regione Emilia Romagna la verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusosi positivamente con DGR n. 20428 del 24/10/2025;
- che le opere di presa sono già esistenti;

**CONSIDERATO CHE**

- le tre derivazioni oggetto di unificazione sono localizzate nel tratto del Fiume Reno interessato dalla concessione di vettoriamento del Consorzio di Bonifica di Secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER);
- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, in qualità di associato, dispone di una dotazione idrica che il CER immette in Reno;
- nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VIA (screening), Arpae ha richiesto al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara dei chiarimenti riguardanti le modalità di gestione dei prelievi da ciascuna fonte;
- con nota acquisita al Prot. n. 01/10/2025.0173016.E, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha precisato che i comparti irrigui dichiarati nella domanda di unificazione oggetto del presente procedimento saranno irrigati con acque derivate dal fiume Reno e solo in casi eccezionali, mai verificatisi negli ultimi decenni, qualora non sia possibile prelevare acqua dal fiume Reno, potrà essere attivata l'immissione di acque derivate dal fiume Po (impianto Palantone - CER);

**RITENUTO** che, qualora si rendesse necessaria l'immissione di acque di CER nel fiume Reno per le esigenze irrigue del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, quest'ultimo sia tenuto a darne preventiva comunicazione ad Arpae, fornendo adeguata motivazione di tale necessità e garantendo, in ogni caso, che i volumi complessivamente prelevati non eccedano quelli autorizzati con il presente provvedimento;

**VERIFICATO CHE**

- gli impianti Bastia e Chiavica di Legno sono localizzati all’interno della ZSC – ZPS IT4070021 “Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno” e l’impianto Sifoni Lepri è localizzato all’interno della ZSC - ZPS IT4060002 “Valli di Comacchio”;
- l’impianto Sifoni Lepri ricade internamente al perimetro del Parco regionale del Delta del Po – Stazione Valli di Comacchio;
- è stata presentata specifica documentazione per il procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA);

**CONSIDERATO**

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- che la derivazione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il fiume Reno cod. corpo idrico IT080600000000019ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è Sufficiente, e che le pressioni sullo stesso sono dovute a scarichi urbani e sfioratori di piena;

**DATO ATTO** che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

**DATO ATTO**

- che con nota Prot. 03/11/2025.0195123.U questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
  - Provincia di Ravenna (Prot. 07/11/2025.0197997.E);
  - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (Prot. 20/11/2025. 206632.E);
- che, ai sensi dell’art.14bis comma 4 della Legge n. 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine da parte dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara e di Ravenna e da parte della Provincia di Ferrara, equivale ad assenso senza condizioni;

**CONSIDERATO** che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell’allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell’art. 48 del RR 41/2001 e dell’art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

**RITENUTO** che il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 1450 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 1750 in quello invernale;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 05/03/2026 un deposito cauzionale pari a 568,75 euro;
- che la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di revisione dei canoni delle aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale;

**RITENUTO**

- di poter mantenere, a seguito di unificazione, il codice univoco FEPPA1244 e di archiviare conseguentemente i codici pratica RAPP0581, RAPP1364, RAPP0583, RAPP0855, BO07T0486, RA22T0007, BO07T0439 e BOPPT0357;
- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante della concessione;

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, c.f. 93076450381, il rinnovo con variante e unificazione delle concessioni codici pratica FEPPA1244, RAPP0581, RAPP1364, RAPP0583, RAPP0855, BO07T0486, RA22T0007, BO07T0439 e BOPPT0357 in un'unica concessione con più opere di derivazione e relative occupazioni di aree demaniali, identificata col codice. pratica FEPPA1244, come di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra dal fiume Reno, tramite gli impianti denominati *Bastia*, *Chiavica di Legno* e *Lepri*, aventi le caratteristiche descritte nel disciplinare di concessione;
  - ubicazione dei prelievi: Comune di Conselice (RA), Alfonsine (RA) e Argenta (FE);
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;

- portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 960;
  - volume d'acqua massimo complessivamente prelevabile pari a mc/annui 8.850.000;
2. di archiviare conseguentemente i procedimenti identificati coi seguenti codici pratica RAPP0581, RAPP1364, RAPP0583, RAPP0855, BO07T0486, RA22T0007, BO07T0439 e BOPPT0357;
  3. di stabilire che, qualora si rendesse necessaria l'immissione di acque di CER nel fiume Reno per le esigenze irrigue del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, quest'ultimo sia tenuto a darne preventiva comunicazione ad Arpa, fornendo adeguata motivazione di tale necessità e garantendo, in ogni caso, che i volumi complessivamente prelevati non eccedano quelli autorizzati con il presente provvedimento;
  4. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2055;
  5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/03/2026, registrato al Prot. n. 10.03.2026\_0044577.E ;
  6. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 568,75 euro;
  7. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 568,75 euro;
  8. di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  9. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
  11. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
  13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali e di occupazione di aree demaniali rilasciata al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, c.f. 93076450381 (cod. pratica FEPPA1244).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DELLE AREE DEMANIALI CONCESSE**

Il prelievo è da esercitarsi in sponda sinistra del fiume Reno, codice IT080600000000019ER, tramite gli impianti di seguito descritti:

1. Presa “Bastia”: opera di presa localizzata nel Comune di Conselice (RA) al confine con il Comune di Alfonsine (RA), coord. UTM-RER X: 729088,61; Y: 940153,69, al Foglio 1 liv. acque antistante mapp. 4, che consiste in una piattaforma galleggiante contenente due pompe centrifughe aventi portata massima complessiva pari a 220 l/s (110 l/s ciascuna). Alla piattaforma sono collegate le seguenti opere interrate, localizzate catastalmente al Foglio 1 Mapp. 12 e 13 del Comune Alfonsine (RA):
  - condotta idrica in acciaio di diametro 400 mm e lunghezza pari a circa 85 m, che collega l'impianto di derivazione di Bastia, costituito da 2 pompe poste su natante, al canale consorziale Scolo Menate;
  - cavidotto in PVC portante cavi elettrici, del diametro pari a 160 mm, parallelo alla condotta e posta a circa 0,5 m di distanza.
2. Presa “Chiavica di Legno”: opera di presa localizzata nel Comune di Alfonsine (RA), coord. UTM-RER X: 735511,89 Y:939405,85, al Foglio 16 ant. mapp. 28, che consiste in due piattaforme galleggianti collegate tra di loro, nelle quali sono alloggiati quattro pompe centrifughe (due per piattaforma) aventi una portata massima complessiva pari a 420 l/s. Sono presenti inoltre due opere interrate, elencate di seguito, tra loro parallele e poste a 0,5 m di distanza una dall'altra, localizzate catastalmente nel Comune di Alfonsine al Foglio 16 mappali 24, 25, 26, 27, 28 e 46:
  - condotta idrica in ferro avente un diametro di 400 mm ed una lunghezza di circa 100 m;
  - cavidotto in pvc avente un diametro di 160 mm ed una lunghezza di circa 100 m.

3. Sifoni “Lepri”: opera di presa localizzata nel comune di Argenta (FE), coord. UTM-RER X: 749102,62 Y: 937773,49, al Foglio 188. mapp. 95, che consiste in due sifoni paralleli metallici di diametro pari a 600 mm, aventi portata massima complessiva pari a 320 l/s e che attraversano, in sommità, l’argine del fiume Reno, al Foglio 188 mapp. 30 (arginatura sinistra), per una lunghezza pari a circa 70 metri per singolo sifone.

#### **ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D’USO DEL PRELIEVO E DELL’AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo a servizio di un comparto agricolo che si estende per una superficie pari circa a 3.356 Ha;
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 960 l/s e nel limite di volume annuo complessivo pari a 8.850.000 mc/anno;
3. Le aree demaniali occupate, relative alle opere descritte all’art. 1 del presente disciplinare, sono destinate ad uso attraversamento.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l’avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L’importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l’importo si rivaluta automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d’acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d’acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non

potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

4. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di revisione dei canoni delle aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, è prevista l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE**

1. Il deposito cauzionale, pari a 568,75 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO**

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2055.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare entro sessanta giorni, inviando documentazione attestante l'avvenuta installazione, idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata.

Il concessionario deve trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito Portale Demanio Idrico

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a l/s 1450 nel periodo estivo (dal mese di maggio al mese di settembre) e nella misura pari a l/s 1750 in quello invernale (dal mese di ottobre al mese di aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.

3. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

5. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l’obbligo di consentire all’Autorità competente l’accesso all’area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale;
6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d’uso dell’acqua, nonché alla destinazione d’uso e all’estensione dell’area concessa, contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all’imposta di bollo e di registrazione, in caso d’uso.
9. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l’esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l’idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l’Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all’uso praticato.
10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell’esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l’Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

#### ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione.

La Provincia di Ravenna, con nota assunta al Prot. 07/11/2025.0197997.E, ha espresso parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- seguire tutte le indicazioni riportate atte a garantire il DMV;
- prevedere l’installazione, se non presenti, di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino;

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, con nota assunta al Prot. 20/11/2025. 206632.E, ha rilevato che l'attività non comporta incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti interessati IT4060002 Valli di Comacchio e IT4070021 Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno, prevedendo le seguenti prescrizioni:

- i periodi di prelievo delle acque dovranno essere i medesi autorizzati con le precedenti concessioni singole;
- i prelievi dovranno rispettare oltre al DMV anche il mantenimento di livelli sufficienti a consentire il prelievo di acqua da Reno a scopi ambientali autorizzato all'Ente di Gestione dalla Regione Emilia Romagna per la corretta gestione Ambientale delle Valli di Comacchio classificata come: Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1639 del 02/04/2019, avente per oggetto *“Concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale dal fiume Reno per la gestione naturalistico-ambientale dei bacini meridionali delle valli di comacchio e di occupazione di aree demaniali con 5 opere di presa (n.3 sifoni en.2 chiaviche) in località Case di Guardia in Comune di Argenta (FE) ed in localita' Volta Scirocco in Comune di Ravenna (RA). cod. pratica DG16A0003 e BO17T0058”*.

#### **ARTICOLO 8 - DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

#### **ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

#### **ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA**

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

#### **ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

#### **ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**